

Ord. N. 2/2022

PROVVEDIMENTO DI REGOLAMENTAZIONE VIABILITÀ DIVIETO DI SOSTA PARCHEGGIO PER LAVORI SULLA S.P. 170

IL SINDACO

Vista l'ordinanza n. 1275 del 28.03.2022 della Città Metropolitana di Torino di sospensione temporanea della circolazione ed istituzione dell'area di cantiere per la ricostruzione del corpo stradale franato alla progr. 3+900;

Considerato che, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori e di prevenire ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine, si rende necessario emanare apposita ordinanza per la regolamentazione della circolazione stradale;

Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 1992 n. 285 art 6 e 7 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

- **DAL GIORNO 30.03.2022 FINO ALLA FINE DEI LAVORI, IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI SU ENTRAMBI I LATI DELLA CARREGGIATA, DALLA PROGR. 3+800 ALLA 4+100;**
- **IL DIVIETO DI CUI ALLA PRESENTE ORDINANZA NON SI APPLICA AI VEICOLI DEI RESIDENTI E DEGLI ESERCENTI DI ATTIVITA' DEL COMUNE DI MASSELLO E SALZA DI PINEROLO DOTATI DI APPOSITO TAGLIANDINO FORNITO DAI RISPETTIVI COMUNI CHE DOVRA' ESSERE ESPOSTO SUL VEICOLO;**

AVVERTE

- Che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 285/92.
- Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27 comma 3 del D.Lgs. 285/92 al Ministero delle infrastrutture e trasporti che decide in merito entro 60gg. Con le formalità stabilite nell'art. 74 del D.P.R. 495/92 (regolamento d'attuazione del nuovo codice della Strada).
- Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241 del 07.08.1990 contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale al TAR di Torino entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 gg. Decorrenti dal medesimo termine.

Massello, li 30.03.2022



IL SINDACO
ENRICO BOETTO

